

Contratto quadro: <input type="text" value="3900010994"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="426.901,99"/> Appalto: <input type="text" value="2100002406"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCQ"/>	CIG: <input type="text" value="8384235997"/>	Pagina 1 di 7
Riferimento:		Fornitore: <input type="text" value="89687"/> ALMASA SRL	
Oggetto: Accordo Quadro per il "Servizio di verifica e messa a norma ai sensi del DM 37/08 e di valutazione del rischio da scariche atmosferiche (CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858) per gli impianti elettrici.			
Pos.	 Codice	 Descrizione	
1		servizio di verifica messa a norma	
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***			

Contratto quadro:

3900010994

Pagina 2 di 7

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Via Mameli, 10 – GROSSETO

ACCORDO QUADRO PER “SERVIZIO DI VERIFICA E MESSA A NORMA AI SENSI DEL DM 37/08 E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SCARICHE ATMOSFERICHE (CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 E CEI EN 62858) PER GLI IMPIANTI ELETTRICI, CON POTENZA IMPEGNATA SUPERIORE AI 6 KW, A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITE DA ADF” AFFIDATO ALL’O.E. ALMASA SRL P.IVA 02484430547 CAPOGRUPPO MANDARIO CON SGM ASSOCIATI P.IVA 03111940544 MANDANTE.

APPALTO NR. 2100002406 CIG 8384235997

TRA

1) Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell’Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 15 ottobre 2019;

E

2) Raggruppamento temporaneo di imprese tra ALMASA S.R.L., con sede in VIA DELLA MISERICORDIA N.11 – 06059 TODI (PG) P. IVA 02484430547 rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. MARSILIO COMODINI nato a TODI il 24/04/1950, residente a TODI (PG), VICOLO SOPRAMURO N.8 –Cod. Fisc. CMDMSL50D24L188Y in qualità di capogruppo e mandatario con una partecipazione del 51% – con l’o.e. SGM ASSOCIATI di Giulio Meloni e Marta Antognelli con sede in VIA DELLA RESISTENZA N.17/F – 06068 PANICALE (PG) – Part. IVA 03111940544 rappresentato dal Legale Rappresentante SIG. GIULIO MELONI nato a Piegara (PG) il 22/02/1973, residente a Panicale (PG), Via F.lli Ceci N.2 – Cod. Fisc. MLNGLI73B22G601L.

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito giusto atto notarile stipulato in data 05 febbraio 2021 presso il Notaio Avv. Francesco Simoni, Notaio in Perugia, al suo n. 2159/1690 di repertorio e raccolta, registrato a Perugia in data 08 febbraio 2021 n. 2998 serie 1T, depositato in atti alla stazione appaltante e che costituisce parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegato. Il R.T.P. è pertanto rappresentato da ALMASA S.R.L. con sede in VIA DELLA MISERICORDIA N.11 – 06059 TODI (PG) P. IVA 02484430547 rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. MARSILIO COMODINI nato a TODI il 24/04/1950 in qualità di mandataria.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

- con determinazione nr. 98808 del 03/08/2020, l’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per l’affidamento del “Servizio di verifica e messa a norma ai sensi del DM 37/08 e di valutazione del rischio da scariche atmosferiche (CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858) per gli impianti elettrici, con potenza impegnata superiore ai 6 kW, a servizio delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato gestite da AdF. “ - CIG 8384235997 per l’importo complessivo di euro 426.901,99 (quattrocentoventiseimilanovecentounomila/99) compreso INARCASSA nella misura dovuta, di cui euro € 4.159,69 (quattromilacentocinquantanove/69) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; con la medesima determinazione l’Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 d.lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9 - bis, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi ad ogni incarico affidato con le modalità di cui al capitolato speciale di appalto.

- si è proceduto a indire gara di appalto n. 21000022406 sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora e con idonea pubblicità;

- la gara è stata espletata in data 01/10/2020 e seguenti, l’o.e. aggiudicatario è risultato, Associazione Temporanea tra professionisti costituita da ALMASA S.R.L. quale capogruppo mandataria e SGM ASSOCIATI quale mandante il quale ha presentato offerta economica SAP 500015661 agli atti della Stazione Appaltante con un ribasso percentuale del 57,58%.

Contratto quadro: 3900010994

Pagina 3 di 7

- l'impresa aggiudicataria dell'appalto è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara, la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante.
- dalla documentazione agli atti della Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto;
- si è proceduto, pertanto, ad aggiudicazione definitiva con Determinazione dell'Amministratore Delegato Prot. n. 134535 DEL 20/11/2020;
- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, lettera di invito e tutta la documentazione, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la formulazione dell'offerta.
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

Accordo quadro per il "servizio di verifica e messa a norma ai sensi del DM 37/08 e di valutazione del rischio da scariche atmosferiche (CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858) per gli impianti elettrici, con potenza impegnata superiore ai 6 kW, a servizio delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato gestite da AdF" - CIG 8384235997.

Art. 2 – Condizioni e Documenti

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- # Bando di gara;
- # Disciplinare di gara;
- # Capitolato d'Appalto ed Allegati: 1 e 2;
- # Duvri;
- # offerta economica

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A..

Art. 3 – Durata

La durata dell'Accordo Quadro è fissata in 36 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Si precisa che nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non siano esaurite le somme di contratto quadro, i termini contrattuali sono da intendersi posticipati fino all'esaurimento delle somme disponibili (importo di contratto quadro) senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa.

Si precisa altresì che l'Importo di appalto è determinato e non superabile mentre la durata del servizio potrà subire accelerazioni oppure rallentamenti in relazione alla dinamica delle richieste della Committente.

Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, trattandosi di accordo quadro, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in Euro 426.901,99

Contratto quadro:

3900010994

Pagina 4 di 7

(quattrocentoventiseimilanovecentounomila/99) compreso INARCASSA nella misura dovuta, di cui euro € 4.159,69 (quattromilacentocinquantanove/69) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In fase di contabilizzazione il ribasso percentuale unico offerto dall'o.e. (aggiudicatario) pari a 57,58% verrà applicato ad ogni incarico affidato e calcolato con le modalità di cui al capitolato speciale di appalto fino alla concorrenza dell'importo del contratto quadro sopraindicato.

Il relativo accredito da parte del committente sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

Le fatture dovranno riportare il numero d'ordine (se presente) e il numero di contratto. Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'omessa citazione in fattura di tali elementi.

Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l'art. 1664 c.c. e l'art. 1467 c.c.

Art. 5 – Penali e Sanzioni

Saranno applicate le penali ai sensi dell'Art. 11 del CSA.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai sensi dell'art. 145, comma 6, del d.P.R. 207/2010 e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall'ANAC.

In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli minimi di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all'Appaltatore le penali di seguito elencate: Ritardo sulla consegna della Dichiarazione di Rispondenza e relativi allegati di cui all'art.2: per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno naturale e consecutivo a far data dall'effettuazione del sopralluogo verrà applicata una penale giornaliera pari a 100,00€.

Sono esclusi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o ad eventi eccezionali o legati alla programmazione logistica della Committenza.

Nel caso in cui l'importo delle penali sopra riportate superi il 10% del valore del contratto di accordo quadro, ADF S.p.A. si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, addebitando all'Impresa inadempiente gli eventuali danni. Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento dell'Impresa.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 6 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l'APPALTATORE, ALMASA S.R.L. in qualità di capogruppo mandatario produce una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

L'APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità N.IT280697 rilasciato da BUREAU VERITAS SPA conforme alle norme ISO 9001:2015 scadenza 22.04.2021 agli atti della SA a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito cauzionale definitivo nella misura ridotta di cui all'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, con la polizza fideiussoria n. PC07K7LKT rilasciata da Zurich Insurance Plc, agli atti della Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente allegata.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di € 203.119,97 (Euro duecentotremilacentoundici/97) corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo.

La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE, ALMASA SRL in qualità di capogruppo mandataria ai sensi dell'art. 103 comma 7, d.lgs. 50/2016, ha stipulato un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nella fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto, mediante polizza n. 896A3943001 stipulata con Zurich Insurance pic, agli atti della Stazione appaltante che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, per un massimale adeguato.

Contratto quadro:

3900010994

Pagina 5 di 7

Art. 7 – Subappalto

L'o.e. ha dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta amministrativa, di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto.

Art. 8 – Obblighi Appaltatore

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

2. L'impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione secondo le indicazioni del Responsabile della fornitura.

Art. 9 – Risoluzione

1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016;

2. In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 10 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 11 - Tracciabilità flussi finanziari

1. L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

Contratto quadro:

3900010994

Pagina 6 di 7

finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (CIG) n. 8384235997.

Art. 12 - Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate

laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Art. 13 - Foro Competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, sarà competente il Tribunale di Grosseto.

Art. 14 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato (Piero Ferrari)

Contratto quadro:

3900010994

Pagina 7 di 7

Per ALMASA SRL capogruppo mandatario Firmato digitalmente il Legale Rappresentante (Marsilio Comodini)

Importo globale in EUR 426.901,99